

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2060**PROPOSTA DI LEGGE**

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

PINO, BERTI GIUSEPPE fu Angelo, CALANDRONE*Annunziata il 28 giugno 1951***Estensione dell'assicurazione contro la disoccupazione involontaria ad alcune categorie di lavoratori della provincia di Messina**

ONOREVOLI COLLEGHI! — L'assicurazione contro il rischio della disoccupazione involontaria è stato, nel campo previdenziale, uno dei motivi più presenti all'attenzione del legislatore.

Criterio normativo fondamentale, comune alle varie formulazioni succedutesi nel tempo, è stato quello di subordinare il godimento di questo diritto alla durata annuale dei cicli di lavoro ed al carattere stagionale delle lavorazioni. Si è perciò negato il sussidio di disoccupazione a tutti « coloro che siano occupati esclusivamente in lavorazioni che si compiano annualmente, in determinati periodi, di durata inferiore ai sei mesi ».

Questa discriminazione, già prevista nei decreti ministeriali anteriori, è stata ribadita nel regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, col quale si è inteso a suo tempo perfezionare e coordinare tutte le precedenti leggi previdenziali, e dal quale abbiamo riportata la dizione, che si riscontra all'articolo 40, n. 9. Ai sensi, appunto, e per gli effetti di tale parte dell'articolo 40, è in vigore l'apposito elenco delle lavorazioni che si compiono annualmente in periodi di durata inferiore ai 6 mesi, di cui al decreto ministeriale 11 dicembre 1939, n. 5497 (*Gazzetta Ufficiale* 27 dicembre 1939, n. 299). Esso sostituisce quello analogo, annesso al decreto ministeriale 1° marzo 1927 e successivamente modificato.

Tali disposizioni hanno portato alla esclusione di alcune categorie di lavoratori della provincia di Messina dal beneficio dell'assicurazione contro la disoccupazione involontaria. E la conseguenza ovvia è stata il progressivo stabilirsi di uno stato di disagio che, specie in questi ultimi tempi, man mano che le mutate condizioni produttive ne hanno fatto maggiormente risaltare l'ingiustizia, ha raggiunto delle punte di acutizzazione estrema.

Le categorie maggiormente colpite sono:

a) lavoratori addetti alla cernita degli agrumi, imballaggio e rifazione delle casse per l'esportazione;

b) lavoratori addetti alla fabbricazione dei derivati degli agrumi;

c) lavoratori addetti alla fabbricazione dei laterizi e della ceramica con lavorazione a mano;

d) lavoratori addetti alla manipolazione, condizionatura, imballaggio ed esportazione dei fiori, degli ortaggi, delle foglie e dei frutti;

e) lavoratori addetti alla pesca e sua lavorazione (tonno, acciughe, sardine, tonnetto, ecc.);

f) lavoratori addetti alla produzione dei gelati;

g) lavoratori addetti al taglio dei boschi non cedui;

h) lavoratori addetti al taglio ed alla carbonizzazione dei boschi cedui.

In base all'elenco, queste lavorazioni dunque sono in atto escluse, poiché rientrebbero tra quelle di durata annua inferiore al periodo di sei mesi.

È facile rilevare, crediamo, come esse abbiano invece durata annua nettamente superiore. Sia per lo stesso carattere e gli sviluppi che le relative attività hanno assunto in provincia di Messina; sia per il fatto che esse non comportano più ormai un tipo di *occupazione esclusiva*. Anche nel Messinese si può infatti constatare, non soltanto che è profondamente mutato lo stato di cose che, a suo tempo, suggerì la formulazione dell'elenco in questione; ma pure che la varietà e l'incremento delle produzioni stesse e delle fasi di manipolazione, alle quali si riferiscono le attività lavorative elencate, comportano cicli di lavorazione che si integrano l'uno con l'altro nella loro continuità. Dimodoché non possono più considerarsi lavorazioni soggette a normali periodi di sospensione che, con le loro soste nella stagione morta, diano luogo a disoccupazioni stagionali; e pertanto non può affatto invocarsi l'articolo 76, 1° e 2° capoverso, del decreto ministeriale suddetto. La stessa pesca del tonno, la quale è effettivamente a carattere stagionale, pure comporta una occupazione che si continua con la successiva lavorazione, e si integra, nel Messinese, con i lavori di salatura e conservazione delle sardine, delle acciughe, del tonnetto, e di vari altri prodotti.

Ove però anche queste constatazioni potessero lasciare dubbi, basta accertare il numero delle marche assicurative versate nel corso di ogni anno a favore dei lavoratori addetti a queste attività, che va da un minimo di 35-38 ad un massimo di 45. Il che sta a dimostrare, in modo indubbio, che il loro periodo lavorativo parte da un minimo di otto mesi, fino a raggiungere un massimo di quasi undici mesi; dato il fatto che viene applicata una marca assicurativa per ogni settimana di lavoro.

Bisogna rilevare a questo proposito, che le attuali disposizioni di legge in materia previdenziale (regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, e decreto legge 14 aprile 1939, n. 636) prescrivono che, per poter ottenere il diritto al sussidio ordinario di disoccupazione, devono risultare versate n. 52 marche assicurative nel biennio. Più precisamente, l'articolo 74, 1° capoverso, del regio decreto-legge n. 1827, sancisce che « il disoccupato non ha diritto alla indennità giornaliera se

non risultano versati contributi per almeno 48 settimane nel biennio precedente alla data di inizio della disoccupazione ». Poiché quindi il numero di marche che questi lavoratori vengono ad avere versate nel biennio, risulta di gran lunga superiore, essi hanno per legge diritto al sussidio di disoccupazione. Ma poiché l'elenco predetto classifica le loro attività fra quelle escluse, essi vengono in concreto privati di questo diritto.

L'evidenza di questa contraddizione di fatto risulta ancor più profonda, se si tiene presente che, sempre dall'elenco in questione; per alcune lavorazioni risultano escluse (e quindi ammesse a godere il sussidio di disoccupazione) provincie limitrofe, aventi nello stesso settore le stesse caratteristiche di produzione e di economia, e le stesse condizioni di mercato del lavoro, di quella di Messina.

Infatti, per i lavori stagionali di cui alla lettera a), sono escluse, tra le altre, le provincie di Palermo e di Reggio Calabria.

Per quelli, di cui alla lettera f), tra le altre, la provincia di Reggio Calabria.

Per quelli di cui alla lettera g), tra le altre, le provincie di Reggio Calabria e Palermo, oltre Caltanissetta, Trapani, Agrigento.

Prescindendo perciò dalle altre lavorazioni particolari alla provincia, il risultato giuridico e pratico è questo: i lavoratori della provincia di Messina, pur risultando occupati per la stessa durata annua e pur risultando con ugual numero di marche versate, vengono privati del diritto al sussidio di disoccupazione, mentre godono di questo diritto i lavoratori delle provincie limitrofe citate, pur trovandosi nelle stesse condizioni.

Di fronte a queste, che possiamo considerare vere e proprie lesioni di quello che è un interesse primario, non pensiamo che sia il caso di attirare l'attenzione anche sul numero dei lavoratori, in atto così ingiustamente colpiti. Che, se mai, questo stesso aggrava la necessità di un provvedimento riparatore.

L'urgente richiesta, che abbiamo ritenuto doveroso tradurre nella presente proposta di legge, risponde pertanto alla esigenza pressante delle categorie lavoratrici interessate, della provincia di Messina. Essa ha trovato comprensione negli stessi Enti ed Organi responsabili del ramo, e si impone alla coscienza della Camera. Ma essa rappresenta anche la fine di una grave ingiustizia, attraverso la modifica di una norma, in quel che di essa si è dimostrato antiggiuridico e non più rispondente alla realtà. Per questo abbiamo fiducia nella sua approvazione.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Dall'elenco delle lavorazioni che si compiono annualmente, in periodi di durata inferiore ai sei mesi, previste dal decreto ministeriale 11 dicembre 1939, n. 5497, sono escluse le seguenti lavorazioni effettuate in provincia di Messina:

- a) cernita degli agrumi, imballaggio e rifazione delle casse per l'esportazione;
- b) fabbricazione dei derivati degli agrumi;
- c) fabbricazione dei laterizi con lavorazione a mano;
- d) manipolazione, condizionatura, imballaggio ed esportazione dei fiori, degli ortaggi, delle foglie e dei frutti;
- e) pesca e lavorazione del tonno;
- f) produzione dei gelati;
- g) taglio dei boschi non cedui;
- h) taglio e carbonizzazione dei boschi cedui.

ART. 2.

Le modifiche di cui all'articolo precedente hanno efficacia dal 1° gennaio 1950.